

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3608

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1998

—————

Norme per lo sviluppo turistico e la salvaguardia ambientale  
delle isole minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il patrimonio culturale ed ambientale italiano è una realtà che trova il suo fondamento non solo nelle grandi città d'arte, universalmente conosciute, ma anche in una miriade di piccoli centri, vero giacimento di tesori artistici e paesaggistici. In tale contesto una valenza particolare è assunta dalle tante isole che, per collocazione e dimensioni, non hanno sinora ricevuto un'attenzione sufficiente e consapevole nei confronti delle specifiche problematiche che coinvolgono gli abitanti, ma anche delle potenzialità che esse rappresentano, sia dal punto di vista della tutela e valorizzazione dell'ambiente, che delle opportunità di crescita offerte dal turismo. Quest'ultimo, in particolare, ha conosciuto negli ultimi anni una evoluzione qualitativa e quantitativa, poichè da meta di *elite* le isole minori sono passate alla fase del turismo di massa. Le opportunità rappresentate da questa fonte di ricchezza non sono però state adeguatamente utilizzate, anche al fine di una migliore salvaguardia ambientale, poichè grave limitazione alla crescita si è rivelato il nodo dei collegamenti: sarebbe tuttavia miope favorire un afflusso disordinato e caotico verso isole che, per la loro conformazione, non sopporterebbero senza danno un turismo privo di regole. Risulterebbe compromessa la situazione dell'ambiente isolano, che è invece, se incontaminato, la ragione stessa del flusso turistico, e perciò merita una salvaguardia particolarmente attenta, onde evitare scempi paesaggistici e speculazioni edilizie ai danni della natura stessa. Ma non solo di turismo debbono vivere le isole minori: c'è tutto un mondo di artigianato, attività agricole e pesca, che costituisce il tessuto di quelle comunità, e che deve trovare incentivi capaci di superare le difficoltà concrete di accesso

e sviluppo, poste dalla natura stessa delle isole. Lo Stato ha perciò il dovere di porsi il problema della tutela di questa piccole ma significative collettività, affinché esse non si sentano lontane, e non solo fisicamente, dal paese cui appartengono. Questo disegno di legge vuole rappresentare una risposta a queste esigenze, delineando un ampio quadro di tutela delle isole minori, offrendo loro strumenti amministrativi e finanziari per far partire una fase di crescita, che sappia però conciliarsi con la necessaria attenzione, e non con il saccheggio delle ricchezze ambientali.

Per evitare lo spopolamento delle isole, occorre dotarle di strutture scolastiche e sanitarie, con particolare attenzione al primo soccorso, e per far ciò è evidente che debba intervenire la collettività nazionale, al fine di reperire le risorse che per comunità piccole sarebbero inaccessibili. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo per lo sviluppo delle isole minori, mentre, ai fini di un coordinamento della qualità dell'offerta turistica, che resta la sola fonte di ricchezza da amministrare sapientemente, è aperto l'accesso al fondo di riqualificazione dell'offerta turistica, prevedendo anche una politica di marchi di qualità ambientale, capaci di garantire e attrarre il turismo. Quest'ultimo poi andrà regolamentato in modo tale che non finisca per compromettere l'equilibrio paesaggistico verso cui è diretto. Ma il presente disegno di legge cerca anche di trovare nuove logiche di finanziamento, nella linea di uno sviluppo autonomo e non assistito, attraverso la possibilità dell'emissione di obbligazioni, rimborsabili anche tramite buoni vacanza da fruire nelle isole stesse: uno strumento, questo, appetibile soprattutto per isole che sono famose

in tutto il mondo. Un vincolo particolare è però posto all'utilizzazione delle risorse, raccolte autonomamente o attraverso il fondo nazionale: esse vanno indirizzate verso uno sviluppo armonico, rispettoso della natura, a cominciare dal mare. Il rispetto delle leggi sulla tutela marina e sullo smaltimento dei rifiuti e della normativa sugli appalti, assieme ad una saggia regolamentazione del

flusso turistico, sono gli architravi di questa concezione dello sviluppo. Il tutto avviene in un quadro di coordinamento con le autonomie locali, nel quale un ruolo cruciale è affidato alle regioni, che potranno trovare finalmente un interlocutore univoco, la comunità dei municipi delle isole, istituita con il primo articolo, capace di coordinare le esigenze locali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione della comunità isolana)*

1. Con legge regionale, su proposta dei comuni interessati, è istituita la comunità isolana, in ciascuna isola ove esistono più comuni, ad eccezione di Sicilia e Sardegna.

2. Può essere istituita una comunità dell'arcipelago qualora ne facciano richiesta più comuni facenti parti di un medesimo sistema insulare.

3. Alle comunità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti le comunità montane, in quanto compatibili. La tutela e la promozione previste dalla presente legge si estendono anche alle isole in cui sia presente un solo comune.

### Art. 2.

#### *(Funzionamento della comunità)*

1. La legge regionale determina i criteri per la costituzione degli organismi della comunità, per la redazione dello statuto e per la ripartizione dei fondi di sostegno allo sviluppo.

2. La regione approva lo statuto e regola i rapporti tra la comunità e gli enti pubblici presenti sul territorio.

### Art. 3.

#### *(Piano di sviluppo della comunità)*

1. La comunità predispone un piano di sviluppo turistico e ambientale, di durata biennale, e lo trasmette alla regione per l'approvazione. Inutilmente decorsi novanta giorni il piano si intende approvato.

## Art. 4.

*(Istituzione della Conferenza permanente per le isole minori)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo la Conferenza permanente per le isole minori. Un rappresentante della Conferenza partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riunita nell'esercizio delle attribuzioni del soppresso comitato di coordinamento per la programmazione turistica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, con il compito di indicare le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di finanziamento a favore delle isole minori.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati i criteri di composizione della Conferenza.

3. La Conferenza ascolta i rappresentanti di organizzazioni che si occupano di tutela ambientale al fine di definire il programma di indirizzo di cui all'articolo 5.

## Art. 5.

*(Programma di indirizzo degli interventi di sostegno)*

1. Su proposta della Conferenza permanente per le isole minori, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un programma triennale di indirizzo, da aggiornare annualmente, con il quale si definiscono gli elementi fondamentali dell'azione a favore delle comunità isolane, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) adeguamento degli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi, ed in particolare degli scarichi a mare;

b) promozione del turismo, attraverso l'istituzione di appositi uffici per la pubblicazione dell'offerta, predisponendo gli strumenti per una regolamentazione del flusso degli arrivi, ai fini di tutela ambientale;

c) ridefinizione degli strumenti urbanistici per la salvaguardia floro-faunistica ed ambientale;

d) ristrutturazione della rete idrica;

e) miglioramento dei collegamenti marittimi ed aeroportuali, in un quadro di regolamentazione del flusso turistico, in particolare veicolare, compatibilmente con l'equilibrio ambientale delle isole;

f) dismissione e nuova destinazione degli edifici adibiti a edilizia carceraria;

g) revisione delle servitù militari e fissazione di nuovi criteri di indirizzo in materia di demanio marittimo, fluviale e lacuale;

h) potenziamento dell'istituzione scolastica e delle strutture sanitarie, in particolare per il primo soccorso;

i) promozione delle attività di artigianato, maricoltura e ricerca scientifica;

l) istituzione di parchi marini ed aree protette;

m) elaborazione di piani di fattibilità per la gestione delle problematiche ambientali;

n) qualificazione professionale degli operatori del turismo locali.

#### Art. 6.

##### *(Fondo per le isole minori)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi per i quali il Dipartimento del turismo assicura il rispetto degli obblighi relativi alla vigente normativa sugli appalti e sulla tutela ambientale.

3. La dotazione del Fondo è fissata in lire 20 miliardi a partire dal 1998. Il fondo

copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

#### Art. 7.

##### *(Prestiti obbligazionari)*

1. Le comunità isolate possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico, nonchè per adeguare le strutture della ricettività alberghiera all'uso da parte di disabili, giovani ed anziani.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce con apposito regolamento le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari e gli interessi possono essere corrisposti anche attraverso l'assegnazione di buoni vacanze da utilizzare presso le strutture turistiche locali convenzionate con la comunità emittente. Il rimborso del prestito può avvenire, in deroga alle modalità di cui al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, attraverso un buono vacanze di valore equivalente, da utilizzare presso le predette strutture, semprechè ne faccia specifica richiesta il possessore del prestito.

4. Le comunità isolate possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.

Art. 8.

*(Marchi di qualità turistica ed ambientale)*

1. Le comunità isolate si avvalgono della consulenza ed organizzazione dell'Ente nazionale per il turismo per le seguente finalità:

a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a prodotti locali o ai servizi di accoglienza turistica, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea della Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

Art. 9.

*(Benefici fiscali)*

1. Sono deducibili dal reddito imponibile individuato ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme spese per soggiorni turistici nelle isole minori, fino al limite massimo di lire un milione.

2. I benefici fiscali previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono concessi alle imprese che reinvestono gli utili nelle isole minori, nei settori delle imprese turistiche di cui alla stessa legge 17 maggio 1983, n. 217, o per opere di adeguamento alla normativa ambientale, e servizi multimediali di promozione dell'offerta.



3. I benefici di cui al comma 2 si applicano, per i periodi d'imposta dal 1999 al 2002, alle imprese di cui al medesimo comma e limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. È imposto un vincolo di destinazione d'uso agli immobili oggetto di beneficio fiscale.

#### Art. 10.

##### *(Fondo di riqualificazione dell'offerta turistica)*

1. Le isole minori, attraverso la comunità isolana o dell'arcipelago, possono accedere al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1996, al fine di promuovere:

a) il rispetto dei vincoli di tutela ambientale;

b) interventi di promozione turistica, istituzione e innovazione degli uffici di accoglienza;

c) la riqualificazione del territorio;

d) l'istituzione di certificazione di qualità turistica ed ambientale;

e) facilitazioni per lo sviluppo sociale ed economico delle isole;

f) l'istituzione, a cura del Dipartimento per il turismo, di una Carta dei diritti del turista, contenente notizie sulla qualificazione dell'offerta turistica, sui contratti, sul costo dei servizi, sulla possibilità di ricorsi ed arbitrati, sui diritti del cliente dell'albergo, sui rapporti con le agenzie e gli operatori turistici, sui contatti con le associazioni a difesa del consumatore, sulle norme relative a polizze, sanità, multiproprietà ed eccesso di prenotazioni;

g) la pubblicizzazione dei marchi di qualità turistica ed ambientale.

## Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 6, valutato in lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



